



# PREVENZIONE INCENDI

## Nuovi criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in emergenza ed in fase di esercizio

Operative le nuove regole sulla prevenzione degli incendi nei luoghi di lavoro, grazie agli ultimi Decreti del Ministero dell'Interno su un tema che riguarda da vicino la sicurezza dei lavoratori.

In questo volantino vi spieghiamo quali sono le novità 2022 2023 sulla prevenzione degli incendi sui luoghi di lavoro e, in generale, sui rischi connessi per la sicurezza per i lavoratori.

Grazie agli ultimi tre Decreti del Ministero dell'Interno in materia arrivano importanti novità sulla prevenzione incendi nei luoghi di lavoro. In particolare:

- 1) con il Decreto Controlli del 1° settembre 2021, entrato in vigore il 25 settembre 2022, è stato prorogato allo stesso mese del 2023 l'obbligo di qualificazione per i manutentori di impianti ed attrezzature antincendio;
- 2) mediante l'approvazione del Decreto GSA, del 2 settembre 2021, entrato in vigore il 4 ottobre 2022, il Ministero ha stabilito nuovi criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio;
- 3) con il Decreto Minicodice del 3 settembre 2021, entrato in vigore il 29 ottobre 2022, il Ministero ha infine stabilito i criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro.





## COSA PREVEDONO I DECRETI PREVENZIONE INCENDI

I tre Decreti citati introducono, tra le altre cose, nuove regole sulla prevenzione incendi nei luoghi di lavoro, ovvero:

- la manutenzione e controllo di impianti ed attrezzature potranno essere eseguiti solo da tecnici manutentori qualificati;
- i docenti dei corsi di formazione sul tema dovranno avere specifiche competenze in materia;
- tutti i datori di lavoro dovranno predisporre un apposito registro antincendio per la loro attività;
- come stabilito in particolare dal Decreto Minicodice, arrivano specifiche indicazioni per la prevenzione incendi e una corretta valutazione del rischio incendio. Il testo stabilisce i criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro. Indicate nel provvedimento ministeriale anche le misure di prevenzione, protezione e gestione da adottare nei luoghi di lavoro a basso rischio d'incendio, ad esclusione delle attività cantieristiche.

## OBBLIGO REDAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA ANTINCENDIO

Infine, per meglio garantire la gestione dei luoghi di lavoro nella normalità (cioè in esercizio) ed in emergenza, il Decreto GSA definisce le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio da attuare. Secondo i nuovi dettami, il datore di lavoro è obbligato a predisporre il “piano di emergenza” nei seguenti casi, cioè quando i luoghi di lavoro:

- sono occupati almeno 10 lavoratori;
- rientrano nell'allegato I del DPR 151 del 2011, cioè sono tra le attività soggette ai controlli Vigili del Fuoco;





- risultano aperti al pubblico, caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero di lavoratori.

Chi non rientra nell'obbligo di redigere il "piano d'emergenza" deve predisporre delle specifiche procedure all'interno del Documento di Valutazione dei Rischi.

## OBBLIGO ESERCITAZIONI ANTINCENDIO

Inoltre, le aziende che hanno l'obbligo di predisporre il "piano di emergenza" devono effettuare, con cadenza almeno annuale, l'esercitazione antincendio. Il datore di lavoro deve individuare gli addetti alla gestione delle emergenze con l'obbligo di aggiornamento ogni 5 anni. I corsi svolti negli anni precedenti, oltre 5 anni, dovranno essere aggiornati entro 12 mesi dall'entrata in vigore del Decreto, ovvero dal 4 ottobre 2022 e fino al 4 ottobre 2023.

## Livelli di rischio incendio

Come previsto dall'Allegato III del DM 02 settembre 2021, cambiano le "denominazioni" dei livelli di rischio incendio delle aziende. In particolare:

- **il rischio BASSO viene rinominato "LIVELLO 1"**, si riferisce alle aziende in cui le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono una scarsa possibilità di sviluppo di focolai e dove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme;
- **il rischio MEDIO viene rinominato "LIVELLO 2"**, rientreranno i luoghi di lavoro soggetti al controllo da parte dei Vigili del Fuoco (ai sensi dell'Allegato I del DPR 151/2011) che non rientrano nelle attività di livello 3 e i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto;
- **il rischio ALTO viene rinominato "LIVELLO 3"**, rientreranno tutte quelle attività specificatamente elencate nell'Allegato III, al punto 3.2.2, ad esempio: fabbriche e depositi di esplosivi; uffici con oltre 1000 persone presenti; alberghi con oltre 200 posti letto; stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio e/o trattamento di rifiuti (ad esclusione di rifiuti inerti).





DM 10 Marzo 1998

...

#### ALLEGATO IX

**CONTENUTI MINIMI DEI CORSI DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE, IN RELAZIONE AL LIVELLO DI RISCHIO DELL'ATTIVITÀ.**

...

#### 9.2 ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO

La classificazione di tali luoghi avviene secondo i criteri di cui all'allegato I al presente decreto. A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta un elenco di attività da considerare ad elevato rischio di incendio:

- a) industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988, e successive modifiche ed integrazioni;
- b) fabbriche e depositi di esplosivi;
- c) centrali termoelettriche;
- d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
- e) impianti e laboratori nucleari;
- f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m<sup>2</sup>;
- g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m<sup>2</sup>;
- h) scali aeroportuali, stazioni ferroviarie con superficie, al chiuso, aperta al pubblico, superiore a 5000 mq(25) e metropolitane;
- i) alberghi con oltre 200 posti letto;
- l) ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;
- m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti;
- n) uffici con oltre 1000 dipendenti;
- o) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;
- p) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi. I corsi di formazione per gli addetti nelle sovrariportate attività devono essere basati sui contenuti e durate riportate nel corso C.

#### 9.3 ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO

A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale categoria di attività:

- a) i luoghi di lavoro compresi nell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982<sup>(\*)</sup> e nelle tabelle A e B annesse al DPR n. 689 del 1959<sup>(\*)</sup>, con esclusione delle attività considerate a rischio elevato;
- b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto.

<sup>(\*)</sup> **Provvedimenti abrogati, leggasi:** luoghi di lavoro compresi nell'allegato al **D.P.R. 151/2011** - ndr

La formazione dei lavoratori addetti in tali attività deve essere basata sui contenuti del corso B.

#### 9.4 ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO BASSO

Rientrano in tale categoria di attività quelle non classificabili a medio ed elevato rischio e dove, in generale, sono presenti sostanze scarsamente infiammabili, dove le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme. La formazione dei lavoratori addetti in tali attività deve essere basata sui contenuti del corso A.

